

Comune di San Daniele del Friuli

“REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE INSEGNE COMMERCIALI ED AI MEZZI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO”

Approvato con delibera del C.C. n.115 del 20.12.2001 e
modificato con delibera del C.C. n.67 del 28.11.2003

Art. 1

Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina l’installazione delle insegne commerciali e degli altri mezzi pubblicitari definiti dall’art. 47, commi 1,2,3,4,5,6,7 e 8 del D.P.R. 16/12/92 n. 495, di seguito denominato “Regolamento di esecuzione del codice della strada”, all’interno del perimetro del Centro Storico di San Daniele (sulle strade di tipo E ed F di cui all’art. 2 del D.Lvo n. 285/92, di seguito denominato “Codice della strada”).
2. Ai fini delle presenti norme per Centro Storico si intende l’area delimitata dal Piano Particolareggiato del Centro Storico adottato con delibera consiliare n. 364 dd. 8.11.1977.
3. Resta salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizia Comunale vigente in materia di mezzi pubblicitari (artt.74 e 102), fatte salve le modifiche riportate all’art. 11 del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché quelle del D.Lvo n. 490/99.

Art. 2

Definizione di mezzo pubblicitario

1. Ai fini di quanto regolamentato dal presente documento per mezzo pubblicitaria si intende quanto definito dall’art. 47 del Regolamento di esecuzione del codice della strada.
2. Ai fini dell’art. 23 comma 4 del Codice della strada, non viene considerato mezzo pubblicitaria in vista della strada e quindi non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) la targa indicativa di attività imprenditoriali, professionali o sanitarie, se contenuta entro una dimensione massima di cmq 300, fatti salvi i disposti del D.Lvo n. 507/93;
 - b) la pubblicità su porte e vetrine se posizionate internamente al serramento;
 - c) l’avviso di vendita o di locazione dell’immobile;
 - d) la pubblicità relativa ai giornali, riviste, pubblicazioni periodiche se posta sulle facciate esterne alle edicole o negozi ove se ne effettua la vendita;

Art.3

Pubblicità in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli

1. Fermo restando quanto indicato al successivo art. 10, la collocazione di mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi soggetti al vincolo storico artistico o in loro prossimità e nell’ambito o in prossimità dei beni soggetti al vincolo di tutela paesaggistico ambientale, è sottoposta, rispettivamente, alle procedure stabilite dall’art. 50 del D.L. vo n. 490/99 (Soprintendente ai beni architettonici artistici e storici del Friuli Venezia Giulia), e dall’art. 131, commj 8 e 8 bis, della L.R. n. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni (Sindaco), a seconda dell’autorità cui compete la tutela del vincolo.

Art. 4
Insegne di esercizio

1. Le insegne a bandiera relative a rivendite di generi di Monopolio, farmacie, posti di pronto soccorso, posti telefonici pubblici, purché contenenti esclusivamente simboli grafici previsti dalle vigenti norme per questi esercizi, possono essere collocate, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della strada, ad una distanza minima di 10 m dalla segnaletica stradale. Il bordo inferiore dell'insegna deve essere posto ad una altezza di almeno m 4.50 dal piano della carreggiata oppure a m 3.50 dal piano del marciapiede purché il bordo esterno del manufatto verso la sede stradale sia posto ad una distanza minima dal bordo del marciapiede di m 0.50. In assenza di marciapiede, ovvero di marciapiede di larghezza inferiore a ml 1,70, l'oggetto dell'insegna, rispetto alla superficie della facciata, non dovrà essere superiore a m. 1.20.

Art. 5
Tipologia delle insegne commerciali

1. Nel centro storico le insegne di esercizio e gli impianti di pubblicità devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) pannello realizzato in ferro, bronzo, rame, legno, vetro, mosaico;
 - b) lettere singole realizzate in ferro, bronzo, rame, legno, ceramica, mosaico, pietra, vetro;
 - c) targa realizzata in ferro, bronzo, rame, ottone, legno, ceramica, mosaico, pietra, vetro;
 - d) bacheca realizzata in legno, ferro, bronzo, rame, vetro;
 - e) pittura a muro o su pannello;
 - i) elemento puntiforme realizzato in ferro, bronzo, rame, legno;
 - g) tendaggio;
2. Non è consentita la realizzazione e l'installazione di insegne e di impianti di pubblicità diversi da quelli definiti dal precedente comma.

Art. 6
Collocazione delle insegne commerciali

1. Per quanto attiene alla collocazione delle insegne di esercizio e degli impianti di pubblicità sono ammessi i seguenti tipi di montaggio:
 - a) a bandiera;
 - b) sporgenti dal filo facciata;
 - c) a filo facciata;
 - d) rientranti rispetto al filo facciata;
 - e) inseriti nella muratura;
 - f) appesi;
 - g) a ponte;
 - h) inchiodati;
 - i) incollati;
 - l) con telaio a muro.
2. In tutti i casi contemplati dal precedente comma le insegne di esercizio e gli impianti di pubblicità dovranno essere conformi alle seguenti condizioni:
 - a) non avere le armature di sostegno tali da deturpare l'aspetto dei fabbricati ai quali

- vengono applicate;
- b) non devono essere collocate sulle comici dei fori vetrina o porta;
 - c) non devono essere collocate su elementi decorativi e formali che caratterizzano e qualificano la facciata dell'edificio (basamenti, cornici, lesene, fregi, ecc.).
3. Non sono di norma consentite le insegne luminose.
Le insegne di esercizio e gli impianti di pubblicità potranno essere illuminati tramite luce esterna ad incidenza. Solo nel caso di insegne a lettere singole realizzate in materiale opaco e collocate sporgenti dal filo facciata, esse potranno essere retroilluminate con elementi luminosi incorporati nelle lettere stesse e generare una luce indiretta e riflessa sull'intonaco. Le apparecchiature elettriche dovranno essere inserite all'interno dell'edificio ed i relativi cavi elettrici di alimentazione non dovranno essere visibili esternamente.

Art. 7

Dimensioni delle insegne commerciali e di esercizio

1. Per quanto attiene alla dimensione delle insegne di esercizio e degli impianti di pubblicità dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
 - a) se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati la superficie massima non dovrà superare i mq 3.00, e comunque dovrà essere contenuta entro i 5/1000 della superficie della facciata di pertinenza di ciascuna attività; In presenza di facciate di dimensioni ridotte, potranno essere valutate dalla Commissione Edilizia Integrata, delle dimensioni eccedenti tale limite.
 - b) se posti a bandiera con oggetto rispetto alla superficie di facciata non superiore a cm 85, dovranno essere contenuti entro un rettangolo di cm 80 di base e cm 100 di altezza;
 - c) se posti sul serramento vetrina, all'interno del perimetro del foro facciata, dovranno essere contenuti entro una dimensione massima di 1/10 della superficie del foro vetrina;
 - d) se posti lungo i porticati le dimensioni dovranno essere contenute entro i seguenti limiti:
 - se paralleli alle facciate principali mq 1.00;
 - se perpendicolari alle facciate principali cm 40 di altezza e cm 200 di larghezza;
 - e) in tutti gli altri casi non contemplati dai precedenti commi a), b) e c), non dovranno superare la superficie di mq 1.00.
2. Ai fini dell'applicazione dei disposti di cui al presente articolo, per superficie delle insegne di esercizio e degli impianti di pubblicità si intende la superficie della minima figura piana geometrica in cui è inscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi pubblicitari in esso contenuti.

Art. 8

Ubicazione delle insegne commerciali e/o esercizio lungo le strade e le fasce di pertinenza

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari nel centro storico, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati all'art. 51, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada è, ove consentito dal presente regolamento comunale, esso è autorizzato ed effettuato, nel rispetto delle seguenti distanze minime:
 - a) 30 m per le strade urbane di quartiere (E), prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - b) 25 m lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e le intersezioni;
 - c) 20 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - d) 25 m dagli imbocchi delle gallerie.
2. In attuazione della facoltà concessa dall'art. 23, comma 6, del Codice della strada, sono stabilite le seguenti deroghe alle disposizioni stabilite dall'art. 51 del Regolamento di

esecuzione del codice della strada:

- a) è consentita la collocazione di insegne d'esercizio lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza a condizione che il mezzo pubblicitario sia collocato parallelo al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o a una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m 2.00;
- b) è consentita la collocazione di mezzi pubblicitari in prossimità o in aderenza di insegne d'esercizio escluse quelle a bandiera o non parallele al senso di marcia dei veicoli;
- c) è consentito il posizionamento di mezzi pubblicitari sulle pertinenze di esercizio delle strade comprese fra carreggiate contigue e che hanno larghezza superiore a m 4.00 a condizione che il mezzo pubblicitario sia posto a distanza non inferiore a m 2.00 dal limite della carreggiata;
- d) le insegne d'esercizio, qualora non collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti, possono essere collocate ad una distanza non inferiore a m 2.00 dal limite della carreggiata. Per le insegne d'esercizio sistemate a bandiera, aggettanti dalla facciata dell'edificio e sporgenti su sede stradale o su sede di marciapiede stradale, la distanza dal limite della carreggiata e dal limite dei marciapiede è ridotta rispettivamente a m 0.50 e a m 1.00 qualora i manufatti siano collocati nel primo caso con il loro bordo inferiore ad una altezza di almeno m 4.50 dal piano della carreggiata e nel secondo caso ad un'altezza superiore a m 3.50 dal piano dei marciapiede e la distanza prima delle intersezioni, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, sia maggiore a m 30 e a m 25, a seconda che si tratti di strada di tipo "E" o "F". Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b), del presente articolo; sono escluse le insegne di esercizio di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- d) per le insegne di esercizio sistemate a bandiera, aggettanti dalla facciata e sporgenti su sede stradale o su sede di marciapiede stradale, per le quali valgono i limiti dimensionali indicato all'art. 4, esse dovranno venire collocate ad una altezza minima di mt. 3,50 in presenza di marciapiede, semprechè il bordo esterno sia contenuto entro la proiezione del marciapiede, ad una altezza minima di mt. 4,50 in caso di assenza di marciapiede o di ampiezza ridotta dello stesso, ed in tutti gli altri casi.
La distanza prima delle intersezioni, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, sia maggiore a m 30 e a m 25, a seconda che si tratti di strada di tipo "E" o "F". Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lett. c) e comma 2, lett. b), del presente articolo.
- e) nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza dei luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne d'esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a m 2.00 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, paralleli al senso di marcia dei veicoli di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. Le insegne d'esercizio potranno venir collocate, parallelamente al senso di marcia dei veicoli in allineamento e in aderenza anche alle costruzioni fisse e ai muri di altezza inferiore a m 3.00 qualora pertinenze accessorie dell'attività. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento ed i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono rispettare le distanze di cui al comma I, lett. a) b) c) d), del presente articolo. La distanza dei cartelli e degli altri mezzi di pubblicità dal ciglio dei marciapiede stradale o dal bordo esterno della banchina non potrà essere inferiore a m 1.00;
- f) le limitazioni relative alle distanze minime di collocazione stabilite dal comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a m 2.00 m dal limite della carreggiata. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati, possono essere

installati ad una distanza di m 5.00 dall'area di intersezione;

- g) le insegne pubblicitarie (impianti di pubblicità o di propaganda) sistemate a bandiera, aggettanti dalla facciata dell'edificio e sporgenti su sede stradale o su sede di marciapiede stradale, devono essere installate ad una distanza - calcolata dal bordo esterno dei mezzi pubblicitarie - non inferiore a m 2.00 dal limite della carreggiata e con il loro bordo inferiore ad un'altezza di almeno m 4.50 dal piano della carreggiata o ad un'altezza di almeno m 3.50 dal piano dei marciapiede. In presenza di marciapiede stradale convenzionalmente il limite della carreggiata è determinato dal cordolo dei medesimo. La distanza di collocazione di tali mezzi pubblicitari prima delle intersezioni, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e prescrizione dovrà essere maggiore a m 30 e m 25, a seconda che si tratti di strada di tipo "E" o "F". Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lett. c), del presente articolo;
- g) le insegne pubblicitarie (impianti di pubblicità o di propaganda) sistemate a bandiera, aggettanti dalla facciata dell'edificio e sporgenti su sede stradale o su sede di marciapiede stradale, devono essere installate in base alle seguenti prescrizioni:
- in presenza di marciapiede di larghezza maggiore o uguale a cm. 85, si dovranno installare ad una altezza minima pari a mt. 3,50 dal piano finito del marciapiede con un oggetto rispetto alla superficie di facciata non superiore a cm. 85, e si dovranno contenere entro un rettangolo di cm. 80 di base e cm. 100 di altezza;
 - in presenza di marciapiede di larghezza inferiore a cm. 85, si dovranno installare ad un'altezza minima pari a mt. 3,50 dal piano finito del marciapiede, con un oggetto rispetto alla superficie di facciata non superiore alla proiezione verticale del filo esterno del marciapiede, fermo restando la possibilità di una collocazione ad una altezza maggiore a mt. 4,50 con un oggetto rispetto alla superficie di facciata non superiore a cm. 85;
 - in assenza di marciapiede, si dovranno installare ad una altezza minima pari a mt. 4,50 dal piano finito della sede stradale, con un oggetto rispetto alla superficie di facciata non superiore a cm. 85 e si dovranno contenere entro un rettangolo di cm. 80 di base e cm. 100 di altezza.
- h) gli impianti pubblicitari di servizio, costituiti da palme, pensiline di fermata autobus e da transenne parapetonali, recanti uno spazio pubblicitario con superficie che non deve essere maggiore a 1.00 mq, per le palme, a mq 3.00, per le pensiline e a mq 0.50 per le transenne parapetonali, sono vietati in tutti i punti indicati dall'art 51, comma 3 del Regolamento di esecuzione del codice della strada. Gli impianti pubblicitari di servizio su palme e su pensiline di fermata autobus devono essere installate nel rispetto delle distanze indicate al comma i del presente articolo. La distanza della tabella, calcolata dal bordo esterno della stessa, dal limite della banchina stradale o dei marciapiede stradale deve essere per le palme fermata autobus maggiore di m 0.50. Per le pensiline fermata autobus la distanza dello spazio pubblicitario, calcolata dal bordo esterno dello stesso, dal limite della banchina stradale o dei marciapiede stradale, deve essere comunque di almeno m 2.00;
- i) i pannelli pubblicitari per le transenne parapetonali devono essere sempre paralleli al senso di marcia dei veicoli e la distanza dalla carreggiata deve essere pari allo spessore della cordonata del marciapiede più 10 cm per il posizionamento dei montanti e comunque non inferiore a cm 20. E' vietata la collocazione di pannelli sulle transenne parapetonali a distanza di m 5 dall'area di intersezione;
- j) In presenza di particolari tipologie stradali, peraltro ricorrenti all'interno del centro storico di San Daniele, potranno essere prese in considerazione, previo assenso della commissione edilizia integrata, insegne aventi dimensioni e collocazione ad altezze diverse da quelle prescritte.
3. La collocazione di striscioni e standardi è ammessa solo per manifestazioni e mostre.
4. Fermo restando le distanze di cui al comma 1, lett. d) e le distanze dal limite della carreggiata o dal bordo dei marciapiede stradale disposte nei commi precedenti del presente articolo, nelle zone pedonali e nelle zone a traffico limitato le distanze di collocazione dei mezzi

- pubblicitari di cui al comma 1, lett. a), b) ed e) del presente articolo sono dimezzate.
5. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, ferma restando la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. f) del presente regolamento, per le tende pubblicitarie valgono le seguenti prescrizioni:
- a) devono riferirsi esclusivamente alle attività poste al piano terra dove assolvono le funzioni di protezione di vetrine o ingressi;
 - b) l'altezza delle scritte non deve essere superiore a cm 20;
 - c) il limite della tenda deve essere arretrata almeno 50 cm dal bordo dei marciapiede stradale e l'altezza minima della tenda, in ogni sua parte e componente, rispetto al marciapiede stradale non deve essere inferiore a 2,20 m fermo restando che le tende non sono ammesse lungo le strade prive di marciapiede;
 - d) in ogni caso l'apertura della tenda non deve ostacolare o impedire la visibilità dei segnali stradali nel rispetto dell'art. 23, comma 1, del Codice della strada.

Art. 9

Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio

1. Nelle aree di parcheggio entro il perimetro del Centro Storico si applicano le disposizioni previste dall'art. 23, comma 1, del Codice della strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, dal D.Lvo n. 490/99 nonché dal presente regolamento.

Art. 10

Autorizzazioni

1. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari all'interno del perimetro del Centro Storico del Comune di San Daniele del Friuli, deve presentare domanda, su apposito modello reso legale, all'Area Tecnica - Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di San Daniele del Friuli. (dal luglio 2002 le pratiche riferite ad attività produttive sono di competenza dello sportello unico – definire con tale struttura l'iter procedurale)
2. Alla domanda devono essere allegati:
- a) tre copie degli elaborati progettuali che comprendano la planimetria catastale (in scala 1:1000) della zona d'intervento, la planimetria generale in scala 1:500 dell'area di intervento con la rappresentazione *dello stato di fatto* entro un raggio di 50 m dalla collocazione dell'insegna o dell'impianto pubblicitario, sulla quale andrà indicata la posizione del mezzo pubblicitario e le distanze dello stesso rispetto ai segnali stradali, alle intersezioni, agli impianti semaforici ed a quant'altro necessario per la valutazione dell'intervento alla luce della normativa del Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché del presente regolamento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto e fotomontaggio a colori o adeguata rappresentazione prospettica a colori (sulla planimetria dovranno venir indicati e numerati i coni visuali dei corrispondenti punti di ripresa fotografica);
 - c) bozzetto, quotato in scala adeguata (compresa tra la scala 1:50 e la scala 1:10), su cui vanno riportati a colori i testi, i simboli, ecc., del manufatto.
3. La domanda deve essere firmata in originale dal richiedente.
4. La domanda, ove ricorra il caso, va corredata dalla documentazione tecnica redatta da un professionista abilitato ed iscritto al relativo albo professionale, concernente la stabilità e sicurezza del manufatto oggetto di richiesta, in rapporto alla natura del terreno o alla natura della muratura portante o ancora alla natura dell'elemento portante ed alla spinta del vento.
5. Alla domanda devono essere allegati, nei casi specifici previsti dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione, i nulla osta degli Enti proprietari della strada ed altresì l'autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia nel caso di coinvolgimento di edifici e

- luoghi sottoposti alla tutela storico-artistica.
6. (Stralciato).
 7. Fermo restando quanto indicato al precedente art. 5 ed all'art. 23, comma 4, del D.L. vo. n. 285/92, la collocazione di insegne pubblicitarie e di mezzi pubblicitari di cui alla presente variante n. 7 al Regolamento edilizio comunale, è sottoposta all'autorizzazione edilizia. L'autorizzazione edilizia è disciplinata dalla L.R. n. 52/91.
 8. Per l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei, escluse le insegne, di durata non superiore a giorni 15, l'interessato potrà richiedere l'autorizzazione specifica all'Area Tecnica — Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di San Daniele, sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale, almeno 20 giorni prima della relativa installazione.
 9. Per le locandine, striscioni e stendardi riferiti a manifestazioni sportive e politiche nonché a spettacoli viaggianti l'autorizzazione prevista dall'art. 23, comma 4, del Codice della strada, viene rilasciata dall'Area Tecnica — Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di San Daniele, sentito il parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 11 **Sanzioni amministrative**

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate o stabilite dal presente regolamento.
- 1 bis. Resta salva l'applicazione delle misure sanzionatorie statuite dalla L.R. n. 52/9] per la violazione della stessa in materia urbanistica
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1983, n. 689, ovvero dal Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nelle autorizzazioni di cui all'art. 10, si applica la sanzione da Euro 100 a Euro 1000. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 90 giorni dall'accertamento delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dei luoghi entro il termine di 20 giorni. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando al responsabile le spese sostenute e richiedendone allo stesso il rimborso con avviso notificato. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1998, n° 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalle procedure di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, il Comune può effettuare l'immediata copertura degli impianti pubblicitari, in modo che siano privati della finalità pubblicitaria, e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di installazione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse ed interessi.

Art. 12 **Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari**

1. In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari prima della scadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del presente regolamento, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro quindici giorni dalla data di anticipata scadenza.
2. Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 13

Norme finali e abrogazioni

1. Il presente Regolamento è soggetto a modifiche e aggiornamenti a seguito delle integrazioni e innovazioni che il legislatore vorrà apportare al C.d.S.. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vale la normativa prevista dal Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione,
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sulle insegne commerciali e sui mezzi pubblicitari sono abrogati, solo per quanto attiene gli interventi all'interno del perimetro del Centro Storico come definito dall'art. 1 comma 2 del presente regolamento, l'art. 74, con esclusione del primo periodo, e l'art. 102 del Regolamento Edilizio Comunale vigente alla data dell'approvazione del presente regolamento. Le autorizzazioni ai sensi dell'art. 23, comma 4, del Codice della strada, emesse prima dell'approvazione del presente regolamento, restano valide.
3. Tutte le autorizzazioni si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, manutenzione e sostituzione che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari in perfetto stato.

Art. 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta approvazione a norma di Legge.